



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI
TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

DS6 n. 794
Del 09.07.2014
Fascicolo 2013 04.05.02/000034

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA PROPOSTA DI PEC IN AREA TCR2 DEL VIGENTE PRGC, CORSO ROMA, PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE. ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE.

Premesso che:

L'Autorità competente in materia di VAS, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*". *Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi* è l'Amministrazione comunale; nello specifico è stata individuata nel dirigente incaricato del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento;

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha assunto il ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, come da richiesta di avvalimento formulata dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 39853 del 05.09.2013, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 0026586/DB0800 del 21.09.2013 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77;

Il Settore Urbanistica della Città di Moncalieri, in qualità di Autorità Procedente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, ha trasmesso □□il documento tecnico preliminare, pervenuto all'Autorità Competente con nota ID 1788291 del 5.12.2013, dello strumento urbanistico esecutivo "Proposta di PEC in area Tcr2 del vigente PRGC, Corso Roma, per la realizzazione di edilizia residenziale", procedimento soggetto alla Procedura di Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Il procedimento è iniziato con l'invio di specifica comunicazione, nota n. prot. 59488 del 23.12.2013 da parte del Comune di Moncalieri, indirizzata ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati, ai quali ha trasmesso la documentazione in esame richiedendo il loro parere

A seguito del ricevimento della nota sopraccitata l'OTR per la VAS, con nota prot. n. 2751/DB0805 del 30.01.2014, vista la tipologia del PEC e dei vincoli operanti sull'area in esame, ha richiesto all'Amministrazione comunale di verificare la completezza dei soggetti con competenze ambientali interessati dalle procedure in corso, in funzione dei vincoli presenti sul territorio.

E' stato inoltre richiesto, con nota prot. n. 17142 del 04.04.2014, all'Amministrazione comunale di fornire le informazioni relative alle fasi di pubblicazione e consultazione espletate, esplicitando le date dei provvedimenti e l'elenco completo dei contributi e di eventuali osservazioni pervenute.

Sulla base di quanto comunicato con nota dell'Amministrazione comunale prot. n. 20361 del 24.04.14, relativamente alle fasi di pubblicazione e consultazione il PEC in esame ha seguito il seguente iter amministrativo, che si riporta nel seguito:

L'avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento in questione è stato pubblicato ed è attualmente consultabile sul sito istituzionale dell'ente a far data dall'avvio del procedimento prot. 59488 del 23.12.2013 a tutt'oggi.

Con comunicazione prot. 2751 del 30.1.2014 della Regione Piemonte, pervenuta con nota prot. 5305 del 5.2.2014, è stata disposta la sospensione dei termini del procedimento per la verifica di eventuali ulteriori soggetti da interessare.

Al fine dell'espressione del parere dell'Organo Tecnico Comunale il 27.03.2014 si è svolta la riunione convocata dall'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 11508 del 05.03.2014, a cui hanno partecipato il Responsabile del Procedimento e l'Ufficio Urbanistica dello stesso Comune, l'ASL TO 5, la SMAT e l'OTR VAS.

Dagli esiti del Verbale della riunione in data 27.3.2014 è emerso quanto segue:

- acquisiti i pareri della Provincia e ARPA che sostanzialmente escludono l'assoggettabilità del piano alla fase di valutazione. Il parere ASL richiede chiarimenti.

Esaminata la documentazione, al fine di garantire la continuità degli allineamenti plano-altimetrici e dell'arretramento dei fronti rispetto al corso d'acqua del Sangone, la stessa va estesa sull'area degli altri PEC.

E' stata confermata l'assenza di vincoli paesaggistici da parte del competente Servizio Urbanistica, contributo già formulato con mail del 12.2.2014:

Per il PEC in area TCR2 posto in prossimità del Sangone, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., tali aree sono escluse dal vincolo in quanto erano individuate "Bp1" nel previgente PRGC.

Le aree destinate a strada dal PRGC vigente prossime al Sangone (cfr allegato) ricadono "Zone Naturali di Salvaguardia e Aree Contigue", per tali aree il PEC non prevede (allo stato attuale del procedimento) la realizzazione delle opere ma esclusivamente la dismissione dei sedimenti per la futura realizzazione a cura dell'A.C., in tal caso il parere del Parco può ragionevolmente essere richiesto dall'A.C. nell'ambito del suo progetto.

Da tale assenza deriva che non è stato necessario, nell'ambito del procedimento di VAS, interpellare altri soggetti con competenza specifica in materia di beni paesaggistici e culturali.

Tale riunione ha assolto inoltre l'istituto dell'art. 12 c. 2 del Dlgs 152/06 e smi.

(Art. 12. Verifica di assoggettabilità 2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette

loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.)

A seguito di richiesta pareri, formulata con nota prot. 59488 del 23.12.2013, sono pervenuti dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento i seguenti contributi (agli atti dell'Amministrazione comunale), ed esaminati nella riunione del 27.3.2014:

- nota prot 3341 del 9.1.2014 pervenuta con nota prot. 1160 del 10.01.2014 della Provincia di Torino
- nota prot 8133 del 31.1.2014 pervenuta con nota prot. 5565 del 3.2.2014 dell'ARPA
- nota prot 6430 del 14.2.2014 pervenuta con nota prot. 8087 del 14.2.2014 dell'ASLTO5

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente.

E' pervenuta poi con nota prot. 29018 del 13.06.2014 la relazione predisposta dall'OTR per la VAS e contenente i pareri della Direzione Programmazione Strategica - Settore Valutazione di Piani e Programmi, del Settore Compatibilità ambientale della Direzione Ambiente, nonché Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale (nota prot. n. 7069/DB10.02 del 29.05.2014 pervenuto il 29.05.14 prot. n. 14641), integrato dalla Direzione regionale Agricoltura (nota prot, 3044/DB11.21 del 26.02.2014) e i pareri trasmessi dal Comune dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati nel procedimento – Provincia, ARPA, ASL, sopraelencati, consultata la documentazione relativa all'intervento indicata di seguito:

- Rapporto Ambientale e sintesi in linguaggio non tecnico;
- Tavole di Piano;
- Valutazione impatto viabilistico

La relazione contiene una sintesi strutturata per le diverse tematiche che sono state trattate dai soggetti con specifiche competenze in materia ambientale e richiamati nella stessa, ai quali si rimanda per la completezza dei contenuti,

Rilevato, a seguito dell'iter istruttorio riportato nella Relazione dell'OTR che il PEC interessa un lotto localizzato in ambito urbano, nel quale si prevede la riqualificazione di un'area industriale mediante riconversione a funzione residenziale.

Atteso inoltre che il Piano Esecutivo Convenzionato:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA,
- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad un'integrazione specifica legata alle modalità attuative degli interventi edilizi,
- non prevede invece modifiche in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc..

Vista la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", che prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale gli Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del

PRGC che non ricadono nei casi di Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Valutata la tipologia del piano in oggetto (Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC variante parziale P.R.G., che non prevedono progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.

Atteso che non risultano formulate osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerati i contenuti della “Proposta di PEC in area Tcr2 del vigente PRGC, Corso Roma, per la realizzazione di edilizia residenziale”, così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all’istruttoria espletata;

Viste le considerazioni contenute nella relazione predisposta dall’OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 29018 del 13.06.2014 che indicano la necessità di integrare le indicazioni normative finalizzate alla sostenibilità del piano stesso, da cui emerge che i probabili effetti del piano non paiono determinare la necessità dell’attivazione della Fase di Valutazione della procedura di VAS, se saranno tenute in debito conto le considerazioni e indicazioni poste all’attenzione nella relazione, nella stesura definitiva del PEC, prima dell’adozione definitiva.

Visti i pareri resi sul progetto dagli Enti preposti ed in particolare la relazione predisposta dall’OTR per la VAS pervenuta con nota prot. prot. 29018 del 13.06.2014.

Per quanto soprapremesso, ritenuto che la “Proposta di PEC in area Tcr2 del vigente PRGC, Corso Roma, per la realizzazione di edilizia residenziale”, sia da escludere dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate relazione predisposta dall’OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 29018 del 13.06.2014.

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs

18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

il Regolamento di Direzione dell’Ente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la “Proposta di PEC in area Tcr2 del vigente PRGC, Corso Roma, per la realizzazione di edilizia residenziale”, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), per i motivi espressi in narrativa, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui alla relazione predisposta dall’OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 29018 del 13.06.2014 di seguito riportate;
2. Di dare atto che i temi richiamati nella relazione predisposta dall’OTR per la VAS pervenuta con nota prot. 29018 del 13.06.2014 dovranno tradursi in indicazioni prescrittive da introdurre nelle norme tecniche di attuazione e nella Convenzione del PEC, unitamente al recepimento delle indicazioni contenute nel documento di verifica ed alle indicazioni di carattere generale riportate nel seguito.

Analisi dei possibili effetti ambientali

Il PEC in questione prevede la rifunzionalizzazione di un'area urbana interclusa incidendo dunque positivamente sulla tematica del consumo di suolo.

- *Esso prevede la demolizione di un preesistente capannone industriale e la sua sostituzione con edifici ad uso residenziale; poiché tale trasformazione avviene in un contesto urbano non si rilevano interferenze con le componenti agricole.*

Ai fini di massimizzare il livello di sostenibilità ambientale delle scelte urbanistiche devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti ambientali:

- *in ragione della destinazione produttiva precedentemente svolta sull'area, è necessario procedere in via preliminare alla caratterizzazione dei suoli (d.lgs. 152/2006) al fine di valutare la compatibilità delle nuove destinazioni d'uso con eventuali contaminazioni presenti nell'area, anche procedendo alle bonifiche necessarie;*
- *È necessario verificare con le procedure previste dalla l.r. 52/2000 la coerenza tra il Piano di Classificazione Acustica attuale e le nuove destinazioni d'uso;*
- *È necessario definire criteri stringenti per una progettazione edilizia basata su criteri di sostenibilità ambientale, in particolare minimizzando l'impermeabilizzazione dei suoli, prevedendo sistemi di risparmio idrico e riuso delle acque piovane e delle acque grigie (reti duali di approvvigionamento), impiegando le migliori tecniche disponibili per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ecc.;*
- *È necessario salvaguardare al massimo l'ambito fluviale utilizzandolo quale area di svago e di fruizione per la popolazione.*

Viabilità – Connessione ecologica

Dalla relazione ambientale si evince che la viabilità sul lato destro del Sangone sarà in prospettiva caratterizzata da un Livello di servizio A/B, probabilmente poiché interessata da flussi di traffico piuttosto modesti rispetto alla sua capacità.

È per questo motivo che si suggerisce di verificare e giustificare la sua reale necessità trasportistica, considerando anche l'opzione di dedicarla al solo traffico pedonale e ciclabile.

In particolare si sottolinea l'esigenza di salvaguardare l'ambito fluviale, il cui valore

naturalistico-ambientale e fruitivo è ampiamente riconosciuto a livello di pianificazione territoriale (ad es. Contratto di Fiume del Torrente Sangone, Area Contigua della fascia fluviale del Po – Tratto torinese, Corridoio di connessione ecologica secondo il PTC2), garantendo la coerenza con indirizzi ed obiettivi dei relativi strumenti ed evitando di produrre l'impermeabilizzazione dei terreni in fregio all'alveo. Considerata la situazione attuale dell'area urbana circostante molto antropizzata, della necessità di aree a verde per lo svago dei cittadini già residenti e futuri residenti, nonché della già citata valenza ambientale del torrente Sangone, unico corridoio ecologico ancora esistente nell'area fortemente urbanizzata, si suggerisce di prendere in considerazione la possibilità di mantenere l'attuale pista ad uso pedonale/ciclabile fruitivo e di prevedere intorno ad essa, a partire dalla sponda del Sangone, un'area verde con valenza fruitiva-naturalistica. In particolare si propone di utilizzare a questo scopo specie arboree ed arbustive di tipo autoctono, magari in una siepe arboreo- arbustiva plurispecifica.

Clima acustico

Sulla base della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Moncalieri, i lotti dove andranno a situarsi i fabbricati in oggetto ricadono in Classe IV, cioè in "Area di intensa attività umana". Considerato che a seguito del riordino di tale area (vedi: Delibera di Consiglio n. 14 del 26/01/2010 – "Proposta di Piano Esecutivo Convenzionato per la realizzazione di nuovo intervento a destinazione residenziale in Area Tcr2 (14), Corso Roma 32-36"), in futuro tale ambito dismesso si trasformerà in un isolato quasi esclusivamente residenziale, si ritiene auspicabile verificare con le procedure previste della L.R. 52/2000, la coerenza tra il Piano di Classificazione Acustica attuale (Classe IV) e il previsto cambio di destinazione d'uso da misto industriale/artigianale a prevalentemente residenziale (Classe II o III) dell'intero comparto in trasformazione.

Per quanto attiene gli aspetti acustici si evidenzia inoltre che la valutazione è stata eseguita esclusivamente in relazione alle immissioni prodotte dall'infrastruttura viaria (C.so Roma).

Nel merito si evidenzia che la classificazione della strada ai fini acustici (ex D.P.R. 142/04), ipotizzata di tipo "D", non appare formalmente corretta; la specifica tipologia di infrastruttura dovrebbe essere invece posta nella categoria "E", in quanto strada a carreggiata unica.

Per questa tipologia di strade la fascia acustica di pertinenza ha un'ampiezza di 30 m per lato e i relativi limiti devono essere definiti dai comuni, assegnando comunque valori non superiori ai 65/55 dB(A) diurni/notturni.

Permane pertanto la criticità rilevata nelle misure effettuate, con particolare evidenza nel periodo notturno, per la quale è necessario prevedere specifici interventi di mitigazione acustica (quali ad esempio: arretramento filo facciata, riduzione delle velocità, utilizzo di manti stradali a bassa emissione acustica, ecc...), che dovranno essere a carico del proponente l'intervento in progetto ai sensi dell'art. 8 c. 1 D.P.R. 142/04.

Aspetti geologici e geotecnici

Su tale tematica si richiama la necessità di provvedere in sede di PEC al soddisfacimento di quanto previsto dall'art. 14 delle NTA con riferimento al DM 21.03.1988 come richiesto nel contributo fornito dall'ASL TO 5, al p.to 2 (prot 6430 del 14.2.2014).) in merito ad un chiarimento rispetto alla "specifico indagine geologica e geotecnica, che pare solo parzialmente soddisfatta dalla relazione ambientale.

Rischio di inquinamento

Data la precedente destinazione produttiva, si sottolinea l'importanza di procedere in via preliminare con la caratterizzazione dell'area (D.Lgs. 152/06) al fine di valutare l'eventuale contaminazione ambientale di suolo, sottosuolo e risorse idriche sotterranee derivante dai possibili inquinamenti generati dalla passata attività industriale (ex stabilimento "Emanuel" per la produzione di impianti di sollevamento, lavaggio e compressori destinati all'industria automobilistica). Come previsto dalla normativa, in caso di contaminazione la realizzazione dell'intervento dovrà essere necessariamente preceduta dalla bonifica dell'area.

Misure di mitigazione

Sarà necessario prevedere un adeguato apparato normativo che preveda adeguate prescrizioni volte al contenimento dell'uso delle risorse in merito ai temi sottoriportati:

- *Impiego delle migliori tecniche disponibili relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale (riscaldamento e raffrescamento naturale o passivo), tenendo anche in considerazione il contributo al riscaldamento eventualmente apportato da macchinari e illuminazione artificiale;*
- *Utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni;*
- *Razionalizzazione dei consumi energetici mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione esterna ed interna con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nella ore notturne.*

Considerata la prossimità delle aree interessate dal PEC al Torrente Sangone e al Parco Fluviale del Po, sebbene il contesto in cui esso si colloca sia intensamente urbanizzato, particolare attenzione dovrà essere posta al contenimento dell'inquinamento luminoso generato dal nuovo insediamento, dall'illuminazione delle aree verdi e dai parcheggi in progetto, ai fini della salvaguardia dei bioritmi naturali di piante e animali e in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna. Si chiede di valutare l'opportunità dell'inserimento nelle Norme di Attuazione di misure e soluzioni idonee per la riduzione dell'inquinamento luminoso, come quelle riportate nell'All. 1 della D.G.R. 29-4373 del 20 novembre 2006.

Al fine della tutela delle risorse idriche superficiali dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare i rischi di contaminazione, in speciale modo nelle fasi di cantiere che potrebbero comportare i maggiori rischi, onde contenere l'eventuale diffusione di inquinanti a carico delle matrici idriche ambientali dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale.

Poiché sono previste operazioni di demolizione di strutture di edifici esistenti dovranno essere attentamente quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di smaltimento (conferimento ad impianti di trattamento, discarica, recupero ecc...). Allo stesso modo deve essere accertata la presenza negli edifici, di eventuali materiali da costruzione non inerti e non più ammessi dalla normativa (composti dell'amianto) e deve esserne garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.

Dovrà essere inoltre garantita l'invarianza idraulica degli interventi come indicato dal PTCP².

Aspetti paesaggistici

Trattandosi di contesto urbano e riconversione di area già edificata, non sono presenti problematiche riferibili al consumo di suolo, ma rivestono particolare importanza gli aspetti di qualificazione tipologica e architettonica al fine di qualificare le scelte progettuali di dettaglio per la riconversione dell'area e le fasi di cantiere.

Per quanto riguarda le attenzioni progettuali volte a migliorare l'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, soprattutto rispetto al fatto che il PEC si pone come obiettivo la riqualificazione dell'area di intervento, come riportato al cap. 3 del documento di Verifica, si richiede di valutare attentamente gli aspetti sottoriportati:

- *in considerazione del fatto che le opere proposte si “affacciano” sul lato nord-est sulle sponde del torrente Sangone, particolare attenzione dovrà essere posta da un lato alla salvaguardia ed alla valorizzazione di tale corridoio ecologico, dall'altro lato la progettazione dovrà porre particolare attenzione a tale affaccio ed alla percezione che si avrà dell'intervento dalle sponde del fiume stesso, evitando di considerarlo una sorta di lato secondario rispetto a corso Roma;*
- *Dovrà essere posta particolare cura alla realizzazione di un organico disegno delle zone verdi, ponendo in essere i dovuti accorgimenti progettuali finalizzati al mantenimento e alla valorizzazione della fascia a verde sul lato sud-est del lotto, anche con finalità di un futuro collegamento ciclo-pedonale tra corso Roma e le sponde del Sangone. Questo porterebbe ad una riqualificazione dell'immagine paesaggistica locale, migliorando complessivamente il valore scenico dei luoghi e la loro percezione;*

*Si sottolinea la necessità di approfondire le valutazioni relative alle **fasi di cantiere**, tenendo conto degli impatti ambientali (emissioni in atmosfera, rumore, produzione e smaltimento dei rifiuti, ...) provocati sui contesti interessati durante il periodo transitorio di attuazione dello strumento urbanistico. Tali approfondimenti potranno essere svolti mediante l'elaborazione di scenari che prefigurino le criticità derivanti dalle differenti fasi di cantiere e che permettano di individuare possibili azioni di risoluzione o mitigazione.*

*Relativamente agli aspetti che interessano l'**inserimento paesaggistico**, possono costituire utile riferimento per eventuali integrazioni sulle scelte tipologico-compositive le guide e i manuali consultabili sul sito web della Regione Piemonte, nell'area tematica “Territorio, urbanistica, paesaggio”. In particolare si segnalano le seguenti pubblicazioni:*

- *Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio, approvato con D.G.R. n. 21-9251 del 05 maggio 2003 e pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 05 giugno 2003;*
- *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia e Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale, approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010.*

Per perseguire quanto sopra, si ritiene dunque necessario approfondire i seguenti aspetti:

- 1) *Caratteri tipologico-compositivi degli edifici (ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucatore, partiture e rifiniture delle facciate, presenza di sporti e rientranze, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi, ...). In particolare, si ritiene opportuno valutare l'opportunità di ricorrere a caratteri tradizionali, o in alternativa individuare una ristretta gamma di soluzioni univoche che dovranno costituire il filo conduttore volto a conferire agli interventi carattere di organicità ed uniformità;*
- 2) *Disegno del verde. In linea generale si sottolinea la necessità di prevedere fasi di progettazione e realizzazione del verde che si sviluppino contestualmente a quelle di*

edificazione. Si ritiene pertanto opportuno che il Comune dia attuazione alle indicazioni di seguito riportate:

- 2.1) ***Il disegno del verde dovrà prevedere adeguate quinte arboree e arbustive, atte a ridurre l'impatto scenico-percettivo dei nuovi interventi e a migliorarne la connessione visiva con le aree limitrofe.***
 - 2.2) ***L'impiego di vegetazione autoctona dovrà essere supportato da un'analisi agronomica, volta a individuare specie arboree con dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui saranno inserite.***
 - 2.3) ***Il disegno delle aree verdi dovrà essere concepito come un'unica e organica "infrastruttura verde" che, innervando l'area oggetto di PEC, possa incrementarne la qualità ambientale mediante la messa a sistema con i limitrofi ecosistemi a naturalità residua.***
- 3) *Per garantire un'adeguata sostenibilità ambientale degli interventi, oltre a recepire in termini normativi le misure di mitigazione delineate nel documento di verifica, dovranno essere individuate chiaramente, nelle successive fasi di definizione progettuale degli interventi:*
- 3.1) *L'articolazione della viabilità ciclo-pedonale all'interno del lotto di intervento;*
 - 3.2) *La localizzazione dei punti di conferimento dei rifiuti.*
- Si tratta, in entrambi i casi, di temi da approfondire con attenzione all'eventuale necessità di prevedere misure di mitigazione adeguate (ad es. schermature dei punti di raccolta o pavimentazioni drenanti e dotazioni arboree per le piste ciclo-pedonali).*
- 4) *in relazione alle aree a parcheggio e agli spazi di manovra, questi dovranno essere caratterizzati dal ricorso a soluzioni a basso impatto ambientale al fine di garantire la permeabilità del suolo, quali pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (ad esempio sterrati inerbiti e parcheggi su prato armato).*
3. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non prevede impegno di spesa per l'Ente;
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Urbanistica, al Settore Regionale Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, alla Provincia di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5 ed alla SMAT , per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;
7. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
8. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente del Settore Gestione

AMB/EM

Infrastrutture e Servizi Ambientali
Arch. Teresa Pochettino